

LA QUANTIFICAZIONE DEL DANNO
AI FINI DELLA RESPONSABILITÀ DEGLI AMMINISTRATORI
CHE ABBIANO NEGLETTO LA CAUSA DI SCIoglimento DELLA SOCIETÀ
(ART. 2486, COMMA 3°, C.C.)

materiali di supporto

art. 2486 c.c. (*Poteri degli amministratori*)

1. Al verificarsi di una causa di scioglimento e fino al momento della consegna di cui all'articolo 2487-bis, gli amministratori conservano il potere di gestire la società, ai soli fini della conservazione dell'integrità e del valore del patrimonio sociale.
2. Gli amministratori sono personalmente e solidalmente responsabili dei danni arrecati alla società, ai soci, ai creditori sociali ed ai terzi, per atti od omissioni compiuti in violazione del precedente comma.
3. ...

art. 2486 c.c. (*Poteri degli amministratori*)

...

- 3. Quando è accertata la responsabilità degli amministratori a norma del presente articolo, e salva la prova di un diverso ammontare, il danno risarcibile si presume pari alla differenza tra il patrimonio netto alla data in cui l'amministratore è cessato dalla carica o, in caso di apertura di una procedura concorsuale, alla data di apertura di tale procedura e il patrimonio netto determinato alla data in cui si è verificata una causa di scioglimento di cui all'articolo 2484, detratti i costi sostenuti e da sostenere, secondo un criterio di normalità, dopo il verificarsi della causa di scioglimento e fino al compimento della liquidazione. Se è stata aperta una procedura concorsuale e mancano le scritture contabili o se a causa dell'irregolarità delle stesse o per altre ragioni i netti patrimoniali non possono essere determinati, il danno è liquidato in misura pari alla differenza tra attivo e passivo accertati nella procedura.**

LAVORI PREPARATORI: la diversa formulazione dell'art. 2486³ c.c.
nella

*Proposta di decreto legislativo recante modifiche al codice civile,
in attuazione della legge delega 30 ottobre 2017, n.155
per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza
(1^a "Commissione Rordorf", dicembre 2017, art. 4 del proposto d.lgs.)*

...

3. Il danno risarcibile è determinato secondo le disposizioni degli articoli 1223, 1225, 1226 e 1227, in quanto compatibili con la natura della responsabilità, in relazione al pregiudizio arrecato al patrimonio sociale dai singoli atti compiuti in violazione del dovere previsto dal comma primo. Tuttavia, in caso di scritture contabili mancanti o comunque inattendibili, il danno risarcibile corrisponde alla differenza tra il netto patrimoniale al momento in cui si è verificata la causa di scioglimento della società e il netto patrimoniale al momento in cui è cessata la prosecuzione indebita dell'attività oppure è aperta la procedura di liquidazione della società, con salvezza della prova contraria e, in ogni caso, del potere di liquidazione equitativa del danno da parte del giudice.

dalla giurisprudenza anteriore alle Sezioni Unite del 2015

Cass., 19 dicembre 1985, n. 6493 → omessa o irregolare contabilità e danno

L'amministratore di una società che tenga i libri contabili in modo sommario e non intelligibile, pone in essere atti illeciti potenzialmente idonei a produrre pregiudizio alla società, e, quindi, tali da giustificare la condanna al risarcimento del danno, a seguito di azione di responsabilità promossa dalla società stessa, a norma dell'art. 2392 c.c.

...

In particolare, l'amministratore di una società che tenga i libri contabili in modo sommario e non intellegibile, in violazione dei criteri dettati per la compilazione dei libri medesimi dagli artt. 2216 e 2217 c.c., ovvero, non si adoperi per eliminare il disordine esistente nelle scritture lasciategli dal suo predecessore, pone in essere atti illeciti potenzialmente idonei a produrre pregiudizio alla società e, quindi, tali da giustificare la condanna al risarcimento del danno, a seguito di azione di responsabilità promossa dalla società stessa, a norma dell'art. 2392 c.c. (Cass., 4338/76 e 3925179).

Orbene, la Corte del merito, in corretta applicazione dei principi che precedono, ha individuato la causa della responsabilità degli amministratori e, particolarmente, del M. I., in ordine al danno dedotto nel fatto della «mancata tenuta di una qualsiasi contabilità», fatto ritenuto sintomatico di «pressappochismo e leggerezza estrema di chi era preposto alla gestione del patrimonio sociale», e integrante «una macroscopica violazione dei doveri posti dalla legge a carico degli amministratori»; e, in tale prospettiva di causalità, la stessa Corte ha coerentemente indicato nella «differenza che risulterà tra il passivo e l'attivo fallimentare al termine della gestione del fallimento», il criterio di determinazione del danno.

Trattasi, ancora, una volta, di apprezzamenti di merito che, in quanto sorretti da una motivazione esauriente, si sottraggono da ogni sindacato nella presente sede di legittimità.

dalla giurisprudenza anteriore alle Sezioni Unite del 2015

Cass., 23 luglio 2007, n. 16211 → protrarsi dell'attività e danno

...

Va invece accolto il terzo aspetto della censura.

La corte di appello ha determinato la misura del risarcimento nella differenza tra attivo e passivo accertati in sede fallimentare, dal momento che il dissesto era derivato dall'illegittimo protrarsi della attività di impresa della società, nonostante quest'ultima avesse da tempo completamente perduto il capitale sociale.

In tal modo gli amministratori avevano, aggiunge la corte di merito, violando il divieto di procedere a nuove operazioni posto dall'art. 2449 c.c., determinato l'incremento dello stato di dissesto finanziario e quindi contribuito al formarsi della ingente massa passiva verificata nella procedura concorsuale (f. 9 sentenza).

Tale accertamento appare però contraddittorio con la conclusione raggiunta in ordine alla misura del risarcimento, poiché, al di là delle necessarie differenziazioni in relazione alla incidenza sul danno della durata delle cariche – che la sentenza afferma essere cessata per l' A. nel giugno 1993 – e alle derivate conseguenze patrimoniali, la decisione non ha tenuto conto proprio della premessa, posta a base del giudizio di responsabilità, giacché se la violazione del divieto di nuove operazioni, a fronte del capitale sociale assorbito dalle perdite, costituisce il fondamento della responsabilità, non trova giustificazione la misura del danno nella predetta differenza, non essendo l'intero passivo frutto della intrapresa delle nuove operazioni, in parte dovendosi ascrivere alle perdite pregresse che avevano logorato il capitale, dalla cui riduzione oltre i limiti previsti dall'art. 2447 c.c., era derivato lo scioglimento della società, cui poi erano seguite le operazioni in violazione del divieto suindicato.

La sentenza va per tale aspetto cassata.

dalla giurisprudenza anteriore alle Sezioni Unite del 2015

Cass., 8 luglio 2009, n. 16050 → omessa contabilità e danno

...

Col quinto motivo i ricorrenti deducono infine vizio di motivazione circa il criterio di determinazione del danno, liquidato nella differenza tra attivo e passivo, e citano a sostegno precedenti arresti contrari.

Anche questo motivo appare infondato.

La Corte territoriale, pur dando atto dell'inadeguatezza in astratto del menzionato criterio, ne ha nondimeno ritenuto l'applicabilità nella specie "tanto più che uno degli addebiti è costituito dalla sostanziale assenza di scritture contabili", intendendo riferirsi all'assenza di elementi specifici utilizzabili all'uopo. Ciò premesso, ammessa in tesi la pacifica inadeguatezza del suddetto criterio ormai affermata da consolidato orientamento (Cass. nn. 16211/2007, 17033/2008, 9619/09), deve rilevarsi che la Corte territoriale non ne ha fatto acritica applicazione; piuttosto ne ha tenuto conto, apprezzandolo nel merito quale utile parametro di riferimento attesa l'impossibilità di ricostruire i dati contabili ed individuare sulla loro scorta le conseguenze dannose riconducibili agli amministratori. In questa chiave, la valutazione condotta in punto di fatto circa la sua utilizzabilità, demandata esclusivamente al giudice di merito, in quanto sorretta da logica motivazione, non è sindacabile in questa sede.

Tutto ciò premesso, il ricorso merita accoglimento in relazione al motivo accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione ad esso.

dalla giurisprudenza anteriore alle Sezioni Unite del 2015

Cass., 11 marzo 2011, n. 5876 → omessa contabilità e inversione dell'onere della prova

...

La Corte d'appello ha affermato il principio che in tema di risarcimento del danno compete a chi agisce l'onere di provare l'esistenza del danno, il suo ammontare ed il fatto che esso sia stato causato dal comportamento illecito di un determinato soggetto e che tale principio trova applicazione, con particolare riferimento al nesso di causalità, anche per ciò che concerne le azioni di responsabilità proposte nei confronti di amministratori e sindaci per danni causati alla società per irregolare tenuta dei libri contabili.

Ha poi precisato che un'inversione dell'onere probatorio sarebbe in tal caso ammissibile solo qualora una assoluta mancanza delle scritture contabili rendesse impossibile al curatore fornire la prova del nesso di causalità.

Quest'ultima affermazione appare del tutto conforme alla giurisprudenza di questa Corte che ha già avuto occasione di precisare che la totale mancanza di contabilità sociale, o la sua tenuta in modo sommario e non intellegibile, è di per sé giustificativa della condanna dell'amministratore al risarcimento del danno, in sede di azione di responsabilità promossa dalla società a norma dell'art. 2392 cod. civ., vertendosi in tema di violazione da parte dello amministratore medesimo di specifici obblighi di legge, idonea a tradursi in un pregiudizio per il patrimonio sociale (Cass. 3925/79, Cass. 6493/85).

Cass., S.U., 6 maggio 2015, n. 9100 → 1) premessa metodologica

...

[3.3] La questione non può essere affrontata in termini generici, quasi che gli illeciti eventualmente ascrivibili all'amministratore di società, idonei a generare l'obbligo di risarcire il danno, si traducano sempre in un'unica e ben determinata tipologia di comportamenti, rispetto alla quale si possa affermare o negare l'utilizzabilità del criterio d'individuazione e liquidazione del danno consistente nella differenza tra il passivo e l'attivo accertati in sede fallimentare.

I doveri imposti dalla legge, dall'atto costitutivo e dello statuto agli amministratori di società sono assai variegati. In parte risultano puntualmente specificati e s'identificano in ben determinati comportamenti: quali, ad esempio, la tenuta delle scritture contabili, la predisposizione dei bilanci e i prescritti adempimenti fiscali e previdenziali, il divieto di concorrenza, e via elencando. Ma, per il resto, si tratta di doveri il cui preciso contenuto non è sempre facile da specificare a priori, in quanto essi derivano dall'essere l'amministratore preposto all'impresa societaria e dal suo conseguente obbligo di compiere con la necessaria diligenza tutto ciò che occorre per la corretta gestione di essa. Ne discende che anche le conseguenze dannose - per la società e per i suoi creditori - che possano eventualmente scaturire dalla violazione dei suddetti doveri, dovendo essere in rapporto di causalità con quelle violazioni, non sono suscettibili di una considerazione unitaria, ma appaiono destinate a variare a seconda di quale sia stato l'obbligo di volta in volta violato dall'amministratore.

In tanto, allora, ha senso parlare dell'individuazione del danno, del nesso di causalità che deve sussistere tra il danno medesimo e la condotta illegittima ascritta all'amministratore, della liquidazione del *quantum debeatur* e degli oneri di prova che gravano in proposito sulle parti del processo, in quanto si sia prima ben chiarito quale è il comportamento che si imputa all'amministratore di aver tenuto e quale violazione, tra i molteplici doveri gravanti sul medesimo amministratore, quel comportamento ha integrato.

./.

Cass., S.U., 6 maggio 2015, n. 9100 → 2) i principî

...

Giova allora partire dal fondamentale insegnamento di Sez. un. n. 13533 del 2001, a mente del quale il creditore che agisce in giudizio, sia per l'adempimento del contratto sia per la risoluzione ed il risarcimento del danno, deve fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, limitandosi ad allegare l'inadempimento della controparte, su cui incombe l'onere della dimostrazione del fatto estintivo costituito dall'adempimento. Ne viene confermata, per il profilo che qui interessa, la necessità che l'inadempimento del convenuto, pur non dovendo esser provato dall'attore, sia nondimeno da costui allegato.

Questo principio è stato successivamente confermato da Sez. un. n. 15781 del 2005 non solo in presenza di un'obbligazione di risultato ma anche qualora venga dedotto l'inadempimento di un'obbligazione di mezzi, onde non sembra si possa seriamente dubitare della sua applicabilità all'azione sociale di responsabilità di cui qui si sta parlando; a proposito della quale - tenuto conto di quanto prima osservato in ordine alla varietà dei doveri gravanti sull'amministratore - si rivela particolarmente calzante quanto (sia pure in relazione ad altra tipologia contrattuale) affermato da Sez. un. n. 577 del 2008: cioè che "l'inadempimento rilevante nell'ambito delle azioni di responsabilità da risarcimento del danno nelle obbligazioni cosiddette di comportamento non è qualunque inadempimento, ma solo quello che costituisca causa (o concausa) efficiente del danno", sicché "l'allegazione del creditore non può attenere ad un inadempimento, qualunque esso sia, ma ad un inadempimento per così dire qualificato, e cioè astrattamente efficiente alla produzione del danno".

Naturalmente sull'attore grava l'onere di allegare, e poi di provare, gli altri elementi indispensabili per aversi responsabilità civile, che sono perciò ai tempo stesso elementi costitutivi della domanda risarcitoria: danno e nesso di causalità.

È appena il caso di aggiungere che i suaccennati principi sono stati elaborati e si sono ormai ben consolidati in particolare con riguardo alla figura della responsabilità contrattuale. La loro applicazione non desta quindi problemi quando si discuta dell'azione sociale di responsabilità proposta nei confronti degli amministratori di società, giacché ne è pacifica la natura contrattuale. Per i profili che qui interessano, tuttavia, le considerazioni che si andranno a fare, e che da quei principi si dipanano, possono agevolmente applicarsi anche all'azione di responsabilità spettante ai creditori sociali.

Cass., S.U., 6 maggio 2015, n. 9100 → 3) quale danno da negligenza gestionale

...

Ci si deve allora anzitutto chiedere se e quale tra gli inadempimenti ("qualificati") in cui può incorrere l'amministratore di società, e che l'attore deve aver allegato quale ragione della sua domanda risarcitoria, sia astrattamente efficiente a produrre un danno che si assuma corrispondente all'intero deficit patrimoniale accumulato dalla società fallita ed accertato nell'ambito della procedura concorsuale. È evidente che lo potrebbero essere, in ipotesi, soltanto quelle violazioni del dovere di diligenza nella gestione dell'impresa così generalizzate da far pensare che proprio a cagione di esse l'intero patrimonio sia stato eroso e si siano determinate le perdite registrate dal curatore, o comunque quei comportamenti che possano configurarsi come la causa stessa del dissesto sfociato nell'insolvenza (ma, se avessero soltanto aggravato il dissesto, unicamente tale aggravamento potrebbe essere ricollegato a quelle violazioni).

Qualora, viceversa, una tale ampiezza di effetti dell'inadempimento allegato non sia neppure teoricamente concepibile, la pretesa d'individuare il danno risarcibile nella differenza tra passivo ed attivo patrimoniale, accertati in sede fallimentare, risulta fatalmente priva di ogni base logica: non fosse altro purché l'attività d'impresa è intrinsecamente connotata dal rischio di possibili perdite, il cui verificarsi non può quindi mai esser considerato per sé solo un sintomo significativo della violazione dei doveri gravanti sull'amministratore, neppure quando a costui venga addebitato di esser venuto meno al suo dovere di diligenza nella gestione, appunto in quanto non basta la gestione diligente dell'impresa a garantirne i risultati positivi. Né potrebbe ragionevolmente sostenersi che il deficit patrimoniale accertato nella procedura fallimentare – in quanto tale e nella sua interezza – sia di regola la naturale conseguenza dell'essersi protratta la gestione dell'impresa in assenza delle condizioni economiche e giuridiche che giustificano la continuità aziendale: per l'ovvia considerazione che anche in questo caso non sarebbe logicamente corretto né imputare all'amministratore quella quota delle perdite patrimoniali che ben potrebbero già essersi verificate in un momento anteriore al manifestarsi della situazione di crisi in tutta la sua portata, né soprattutto far gravare su di lui, a titolo di responsabilità, anche le ulteriori passività che quasi sempre inevitabilmente un'impresa in crisi comunque accumula pur nella fase di liquidazione, giacché questa ovviamente non comporta l'immediata ed automatica cessazione di ogni genere di costo legato all'esistenza stessa della società in liquidazione e può ben darsi che ulteriori perdite di valore aziendale vengano generate proprio dalla cessazione dell'attività d'impresa.

Cass., S.U., 6 maggio 2015, n. 9100 → 4) quale danno da inadempimenti specifici

...

Se (..) non pare predicabile che, in difetto di specifiche ragioni che lo giustifichino, il deficit patrimoniale fatto registrare dalla società in fallimento venga automaticamente posto a carico dell'amministratore come conseguenza della violazione da parte sua del generale obbligo di diligenza nella gestione dell'impresa sociale, tanto meno una simile conclusione sarebbe giustificabile quando l'inadempimento addebitato al medesimo amministratore si riferisca alla violazione di doveri specifici, cui corrispondono comportamenti potenzialmente idonei a determinare, a carico del patrimonio sociale, soltanto effetti altrettanto specifici e ben delimitati.

3.4. Proprio questa è la situazione che si riscontra nella fattispecie in esame, in cui (..) gli inadempimenti ascritti all'amministratore della società fallita si riferiscono unicamente alla distrazione di alcuni beni mobili (..), alla mancata redazione di due bilanci d'esercizio e delle dichiarazioni fiscali concernenti i medesimi esercizi ed, infine, all'omessa tenuta della contabilità sociale. (..) // È del tutto ovvio che **la distrazione di alcuni beni mobili di proprietà sociale sia suscettibile di riflettersi negativamente sul patrimonio della società, ma è altrettanto evidente che la relativa perdita è commisurata al valore di quei beni**, o al vantaggio che da essi l'impresa avrebbe potuto ricavare; ma nulla autorizza a pensare che tale perdita s'identifichi con la differenza tra il passivo e l'attivo accertati in sede fallimentare (..). // **Neppure la mancata redazione di due bilanci e di dichiarazioni fiscali possono ambire, sul piano logico, a porsi come causa potenziale dell'intero deficit patrimoniale** emerso nell'ambito della procedura concorsuale, potendosi soltanto presumere che le omissioni fiscali abbiano provocato un aggravamento del passivo per l'onere degli interessi e delle sanzioni conseguenti. / In realtà ciò che ha indotto la corte territoriale ad addossare all'amministratore, a titolo di risarcimento del danno, l'intero deficit patrimoniale della società fallita è il mancato rinvenimento delle scritture contabili dell'impresa. (..) // Che la tenuta delle scritture contabili sia uno dei doveri gravanti sugli amministratori di società è fuori discussione, ed è quindi ugualmente indiscutibile che il mancato rinvenimento di tali scritture da parte del curatore del fallimento giustifichi l'allegazione dell'inadempimento di quel dovere da parte dell'amministratore convenuto nell'azione di responsabilità. Ma, in coerenza con i principi generali sopra richiamati, occorre domandarsi se e quale pregiudizio sia potenzialmente ricollegabile a tale specifica violazione, in termini di danno emergente o di lucro cessante a carico del patrimonio sociale.

./.

Cass., S.U., 6 maggio 2015, n. 9100 → 5) il danno da omessa tenuta della contabilità;
il principio di prossimità della prova

...

La circostanza che il mancato rinvenimento delle scritture contabili (..) non consenta al curatore del fallimento di ricostruire con sufficiente certezza le vicende che hanno condotto all'insolvenza dell'impresa può essere forse addotta, essa stessa, come una causa di danno, almeno nella misura in cui ciò comporti un maggiore onere nell'espletamento dei compiti del curatore ed, eventualmente, un aggravio dei costi della procedura destinato ad incidere negativamente sull'attivo disponibile (..); ma [non] appare logicamente plausibile il farne discendere la conseguenza dell'insolvenza o dello sbilancio patrimoniale della società divenuta insolvente.

La contabilità registra gli accadimenti economici che interessano l'attività dell'impresa, non li determina; ed è da quegli accadimenti che deriva il deficit patrimoniale, non certo dalla loro (mancata o scorretta) registrazione in contabilità. (..)

3.5. Una simile conseguenza non può esser fatta discendere nemmeno dalla considerazione che la mancanza (o l'irregolarità) delle scritture contabili impedirebbe al curatore che agisce in responsabilità contro l'amministratore della società fallita di ricostruire, e perciò di provare con sufficiente precisione, il danno sofferto dal patrimonio della medesima società (e dai suoi creditori), onde si giustificerebbe che l'onere della prova del danno e del nesso di causalità venga spostato a carico dell'amministratore convenuto, giacché è proprio l'illegittimo comportamento di costui ad impedire all'attore di assolvere quell'onere. // Tale argomentazione (..) in qualche misura si riallaccia al principio (..) della cosiddetta prossimità o vicinanza (o anche disponibilità o riferibilità) della prova (..). // La sua applicazione (..) postula pur sempre che (..) l'attore abbia allegato un inadempimento del convenuto almeno astrattamente idoneo a porsi come causa del danno di cui pretende il risarcimento. Solo a tale condizione si potrà ipotizzare il suo esonero dalla dimostrazione del nesso di causalità che (..) deve esistere tra l'inadempimento ed il danno, se la prova dipenda da fatti o circostanze di cui egli non è in grado di disporre e che sono invece nella disponibilità del convenuto. Ma la mancanza o l'irregolarità della contabilità sociale (..) non sono legate da alcun potenziale nesso eziologico con il danno costituito dal deficit patrimoniale accertato in sede fallimentare. // Ed allora il fatto che l'amministratore sia venuto meno ai suoi doveri di corretta redazione e di conservazione della contabilità non giustifica che venga posto a suo carico l'onere di provare la non dipendenza di quel deficit patrimoniale dall'inadempimento, da parte sua, di ulteriori ma non meglio specificati obblighi.

Cass., S.U., 6 maggio 2015, n. 9100 → 6) conclusione: sanzione o equità

...

Postulare che l'amministratore debba rispondere dello sbilancio patrimoniale della società sol perché non ha correttamente adempiuto l'obbligo di conservazione delle scritture contabili ed ha reso perciò più arduo il compito ricostruttivo del curatore fallimentare equivale, in tale situazione, ad attribuire al risarcimento del danno così identificato una funzione **palesamente sanzionatoria** (che, in ipotesi di condotta dolosa, rischierebbe almeno in parte di sovrapporsi alle sanzioni penali già contemplate dalla L. Fall., art. 216, comma 1, n. 2, e art. 223). Ciò potrebbe oggi forse non apparire più così incompatibile con i principi generali del nostro ordinamento, come una volta si riteneva, giacché negli ultimi decenni sono state qua e là introdotte disposizioni volte a dare un connotato *lato sensu* sanzionatorio al risarcimento (si pensi, ad esempio, all'art. 96 c.p.c., u.c., in materia di responsabilità processuale aggravata), ma non lo si può ammettere al di fuori dei casi nei quali una qualche norma di legge chiaramente lo preveda, ostandovi il principio desumibile dall'art. 25 Cost., comma 2, nonché dall'art. 7 della Convenzione Europea sulla salvaguardia dei diritti dell'Uomo e delle libertà fondamentali.

Naturalmente, resta fermo che, se la mancanza delle scritture contabili rende difficile per il curatore una quantificazione ed una prova precisa del danno che sia di volta in volta riconducibile ad un ben determinato inadempimento imputabile all'amministratore della società fallita, lo stesso curatore potrà invocare a proprio vantaggio la disposizione dell'art. 1226 c.c., e perciò chiedere al giudice di provvedere alla liquidazione del danno in via equitativa.

Né può escludersi che, proprio avvalendosi di tale facoltà di liquidazione equitativa, il giudice tenga conto in tutto o in parte dello sbilancio patrimoniale della società, quale registrato nell'ambito della procedura concorsuale. Ma, come condivisibilmente già osservato da Cass. 2538/05 e 3032/05, citt., per evitare che ciò si traduca nell'applicazione di un criterio affatto arbitrario, sarà pur sempre necessario indicare le ragioni che non hanno permesso l'accertamento degli specifici effetti pregiudizievoli concretamente riconducibili alla condotta del convenuto, nonché la plausibilità logica del ricorso a detto criterio, facendo riferimento alle circostanze del caso concreto.

dopo le Sezioni Unite del 2015

Cass., 3 gennaio 2017, n. 38

...

le Sezioni Unite di questa Corte hanno di recente precisato, con riferimento al problema del danno risarcibile addebitato agli amministratori convenuti nel giudizio di responsabilità, che una correlazione tra le condotte dell'organo amministrativo e il pregiudizio patrimoniale dato dall'intero *deficit* patrimoniale della società fallita può prospettarsi soltanto per quelle violazioni del dovere di diligenza nella gestione dell'impresa così generalizzate da far pensare che proprio in ragione di esse l'intero patrimonio sia stato eroso e si siano determinate le perdite registrate dal curatore; o comunque per quei comportamenti che possano configurarsi come la causa stessa del dissesto sfociato nell'insolvenza. Ne discende, in termini generali - nel caso di mancato rinvenimento delle scritture contabili che dall'omessa tenuta della contabilità (che pure integra la violazione di specifici obblighi di legge in capo agli amministratori e che è, di per sé, almeno potenzialmente produttiva di un pregiudizio) non può derivare la conseguenza che il pregiudizio stesso si identifichi nella differenza tra il passivo e l'attivo accertati in sede fallimentare. D'altro canto - è stato ancora precisato - il criterio basato sulla nominata differenza può essere bensì utilizzato quale parametro per una liquidazione equitativa ove ne sussistano le condizioni: ma sempre che il ricorso ad esso sia, in ragione delle circostanze del caso concreto, logicamente plausibile, e a condizione che l'attore abbia allegato un inadempimento dell'amministratore almeno astrattamente idoneo a porsi come causa del danno lamentato, indicando le ragioni che gli hanno impedito l'accertamento degli specifici effetti dannosi concretamente riconducibili alla condotta dell'amministratore medesimo

Cass., 30 settembre 2019, n. 24431

In tema di liquidazione del danno nelle azioni di responsabilità promosse nei confronti degli amministratori e dei sindaci di società di capitali è applicabile il criterio equitativo di quantificazione del pregiudizio patrimoniale subito dalla società fondato sui c.d. "netti patrimoniali".

dopo le Sezioni Unite del 2015

Trib. Milano, 14 luglio 2017 (*Società*, 2018, 760)

Nell'azione di responsabilità promossa dal curatore del fallimento di una società di capitali nei confronti dell'amministratore della stessa, in assenza di documentazione contabile completa, dinamica che impedisce la ricostruzione precisa dell'aggravamento del passivo, il danno derivante ai creditori dalla prosecuzione indebita dell'attività va quantificato in via equitativa nella differenza tra l'attivo e il passivo accertati in ambito fallimentare.

Trib. Palermo, 9 maggio 2019 (*Fallimento*, 2019, 1414)

Allorquando non è possibile, per l'incompletezza o l'inattendibilità delle scritture contabili, ricostruire analiticamente le singole operazioni non conservative compiute dagli amministratori che, violando l'obbligo di cui all'art. 2486 c.c., hanno proseguito l'attività d'impresa pur in presenza di una causa di scioglimento della società fallita, il giudice può procedere alla determinazione del danno mediante il criterio della differenza dei netti patrimoniali; criterio presuntivo che consiste nella comparazione dei patrimoni netti registrati alla data della percezione del verificarsi della causa di scioglimento da parte degli organi sociali e alla data di messa in liquidazione o fallimento della società, tenuto conto dei costi necessari per il compimento della liquidazione.

dopo le Sezioni Unite del 2015

App. Catania, 16 gennaio 2020 (*De Jure*, banca dati GFL)

L'art. 2486, comma 3°, c.c. non è applicabile ai giudizi in corso all'entrata in vigore della norma medesima perché ciò renderebbe peggiore la posizione processuale del convenuto, imponendogli un onere probatorio al quale non sapeva di andare incontro nel momento in cui il processo è iniziato con le evidenti conseguenze relative alla scelta della strategia di difesa da proporre in giudizio (e tale considerazione vale ancor più quando, come nel caso di specie, la norma viene modificata quando le preclusioni istruttorie sono già maturate cristallizzando il *thema probandum e decidendum*).

Bibliografia minima
(sulle sezioni unite del 2015)

Tavola rotonda fra A. Bassi, G. Cabras, M. Cian, S. Fortunato, D. Galletti, A. Jorio, P. Montalenti, G. Racugno, R. Sacchi

in *Giurisprudenza commerciale*, 2015, II, p. 652-679